




Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

**9° CORSO DI FORMAZIONE PER VICE ISPETTORI
RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI MISSIONE
Il T.A.R. Lazio nega di sospendere l'efficacia dei
Provvedimenti di attribuzione dell'aspettativa speciale
Si attende adesso che il ricorso venga trattato in sede di merito**



Con l'allegata ordinanza emanata nella giornata di ieri, il T.A.R. del Lazio, a seguito della discussione in Camera di Consiglio della terza udienza concernente il ricorso promosso dal COISP per il riconoscimento dell'indennità di missione ai colleghi frequentatori del 9° corso per Vice Ispettori, ha rigettato la nostra istanza cautelare tesa a sospendere gli effetti del provvedimento di collocazione in aspettativa speciale dei ricorrenti.

Dal testo dell'ordinanza è chiaramente evincibile che la misura cautelare ... “non può essere favorevolmente delibata per carenza di *periculum in mora*, atteso che, per un verso, la lamentata lesione di carattere economico è ristorabile all'esito dell'eventuale accoglimento del ricorso in sede di merito, per altro verso non si ravvisa il carattere di concretezza e attualità del paventato danno alla posizione ordinamentale dei ricorrenti”.

In sostanza i Giudici del T.A.R. Lazio, nel delibare la misura interinale, hanno ritenuto insussistente il *periculum in mora*, ovvero l'urgenza, senza sindacare il fumus del ricorso ovvero il diritto sotteso alla domanda rivolta, come noto, al riconoscimento dell'indennità di missione.

L'ordinanza in esame infatti non decide il merito del ricorso che verrà discusso in un secondo tempo e la cui udienza non mancheremo di sollecitare.



Roma, 1 febbraio 2018

La Segreteria Nazionale del COISP



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10814 del 2017, proposto da:
omissis

rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Bacci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Capuana, n.207;

contro

Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

degli sconosciuti provvedimenti di collocamento dei ricorrenti in aspettativa speciale *ex art. 28* della legge 668\1986.

Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione;

Relatore nella camera di consiglio del 23 gennaio 2018 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Rilevato che l'Amministrazione resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in relazione a tutti i ricorrenti che risultano in servizio presso uffici ubicati in sedi diverse da quella di Roma, senza specificare i nominativi degli stessi;

Rilevato che la fondatezza di tale eccezione in linea generale emerge anche dalle affermazioni contenute nello stesso ricorso, il quale, purtuttavia, non cura di specificare le sedi di servizio dei vari ricorrenti;

Ritenuto che la predetta circostanza integra un vizio di, quanto meno parziale, inammissibilità del gravame, per carenza di esposizione di elementi essenziali

relativi a un presupposto processuale da parte dei soggetti su cui grava il relativo onere;

Rilevato che, in ogni caso, la domanda cautelare non può essere favorevolmente deliberata per carenza di *periculum in mora*, atteso che, per un verso, la lamentata lesione di carattere economico è ristorabile all'esito dell'eventuale accoglimento del ricorso in sede di merito, per altro verso non si ravvisa il carattere di concretezza e attualità del paventato danno alla posizione ordinamentale dei ricorrenti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),

Respinge la suindicata domanda incidentale.

Compensa le spese della presente fase cautelare, stante la peculiarità della controversia.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente
Donatella Scala, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Anna Bottiglieri

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO